

ACCORDO QUADRO DELLA REGIONE SICILIANA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA A VALERE SUGLI ANNI 2009-2010

L'anno 2009, il giorno 30 del mese di luglio in Palermo presso la sede dell'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione sono presenti per la stipula dell'Accordo quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali in deroga a valere sugli anni 2009-2010:

On.le Dott. Luigi Gentile, Assessore del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana;

per la CGIL Mariella Maggio e Pippo Di Natale

per la CISL Maurizio Bernava e Giorgio Tessitore

per la UIL Salvatore La Terra

per la UGL Giovanni Condorelli, Giuseppe Messina e Franco Fasola

per la Confindustria Giovanni Catalano

per la Confcommercio avv, Marino Julo Cosentino

per la Confesercenti Vincenzo Barbaro

per la Confapi Paolo Lentini

per la stipula dell'accordo quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali in deroga a valere sugli anni 2009-2010.


Le parti sopra rappresentate, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, accordo sottoscritto fra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l'Assessore del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione della Regione Siciliana in data 22 aprile 2009

SOTTOSCRIVONO

il presente accordo quadro, finalizzato alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga a valere sugli anni 2009-2010 che saranno collegati a programmi di orientamento e di riqualificazione professionale, di sostegno all'occupabilità e/o alla ricollocazione lavorativa.

Considerato che gli scopi principali del presente accordo sono quelli di contrasto degli effetti della crisi economica mediante interventi di politiche attive del lavoro idonei a:

- limitare il ricorso ai licenziamenti sostenendo il reddito dei lavoratori sospesi;
- sostenere il reddito dei lavoratori che perdono l'occupazione;
- migliorare le tutele sociali dei lavoratori dipendenti dalle piccole imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIG ordinaria, della CIGS e dell'istituto della mobilità;



- incrementare l'occupabilità dei lavoratori mediante idonei interventi di orientamento e/o di formazione professionale;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Il presente Accordo Quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'accordo intervenuto fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana del 22 aprile 2009.

2. Le risorse statali previste per gli ammortizzatori sociali in deroga sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate dal 1 gennaio 2009 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo.

3. Gli interventi ammissibili e finanziabili con risorse statali sono:


- a) la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) in deroga alla normativa vigente;
- b) la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in deroga alla normativa vigente;
- c) l'indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente;
- d) il trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità previsto dal comma 10-bis dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'art. 1-ter come introdotto dall'art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
- e) l'indennità di disoccupazione speciale in deroga.

Un primo riparto delle risorse viene operato tra gli interventi in deroga destinati ai soggetti non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e dell'indennità di mobilità (legge n. 223/91) ai quali viene destinato l'85% delle risorse disponibili mentre il 15% delle risorse viene riservato ai soggetti che, avendo già fruito della CIGS e/o dell'indennità di mobilità, chiedono una prosecuzione dell'intervento mediante la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le verifiche periodiche saranno effettuate mensilmente dalle parti sociali che sottoscrivono l'accordo.

Tale percentuale di ripartizione potrà essere variata d'intesa con la Parti Sociali in relazione alle eventuali necessità scaturenti dall'andamento occupazionale, dall'evoluzione del mercato regionale del lavoro e dalle condizioni di crisi, anche settoriali, che si sono o si potranno manifestare nel corso del periodo di validità del presente accordo.

Ai fini della prosecuzione degli interventi di mobilità in deroga i cui verbali territoriali sono stati già stipulati o sono in via di stipula alla data del presente accordo presso i Servizi Uffici Provinciali del Lavoro, si conviene che saranno



favorevolmente esitate tutte le richieste sin qui trattate limitatamente alla durata massima di mesi sei continuando ad avere i requisiti di legge.

4. Vengono destinate, con priorità, ai dipendenti di imprese sottoposte a tutela per effetto di comprovate azioni estorsive ovvero sottoposte a provvedimenti di sequestro giudiziario o confisca di cui alla legge n. 575/1975 e successive modificazioni e integrazioni sia per fatti di criminalità organizzata che mafiosa, risorse in misura proporzionale pari ad almeno il 5% di quelle disponibili per ciascuno dei punti a), b) e c).

5. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La maturazione del requisito pensionistico comporta la decadenza del diritto a fruire di uno dei trattamenti di cui al precedente punto 3.

6. Conseguentemente, sono esclusi dall'applicazione dell'Accordo Quadro i lavoratori autonomi e i c.d. parasubordinati, potendo questi ultimi accedere ad altri benefici di legge (art. 19, comma secondo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 come modificato dall'art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5).


7. Le risorse disponibili per l'intervento di cui alle lettere a) e b) sub punto 3., CIGO e CIGS in deroga, del presente accordo sono destinate a:

a) - Lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede nella Regione Siciliana ovvero da datori di lavoro che operano nel territorio della Regione Siciliana attraverso proprie unità produttive, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla vigente legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

b) - Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;

c) - Lavoratori dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, dipendenti da datori di lavoro nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

8. I datori di lavoro titolari delle unità operative e i datori di lavoro di cui al precedente punto 5, o i rispettivi organi delle procedure concorsuali, aventi sede operativa in Sicilia, possono richiedere l'intervento della CIGO/CIGS in deroga nei

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature that appears to be 'Gullone' with a circled '-3-' next to it. To the right, there are several smaller, less legible signatures and initials, including one that looks like 'Mull' and another that looks like 'M'.

casi di riduzione, sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale, dell'attività lavorativa per tutte le causali di intervento previste dalla vigente normativa.

Nella domanda di intervento e nei successivi verbali di accordo dovrà, in particolare, essere indicato espressamente se la causale è la cessazione, parziale o totale, di attività ovvero l'eventuale procedura concorsuale, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5.

9. La CIGO e la CIGS in deroga come gli altri ammortizzatori sociali in deroga potranno essere autorizzate esclusivamente dopo l'utilizzo da parte delle imprese richiedenti di tutti gli strumenti previsti dalla vigente legislazione per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell'attività lavorativa ed, in ogni caso, di qualunque altro ammortizzatore ordinario.

L'avvio della procedura necessita della stipula di un apposito sindacale presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente. Nel caso di aziende operanti in più di una provincia siciliana che intendono chiedere l'intervento di ammortizzatori in deroga per proprie unità produttive operanti in più di una provincia, sono competenti gli Uffici Regionali del Lavoro della Sicilia Occidentale e della Sicilia Orientale.

La presentazione delle istanze è soggetta ai termini di decadenza di cui alla legge n. 164/75. Tali termini decorrono dall'inizio della sospensione lavorativa.

10. Ai sensi dell'art. 2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 così come modificato dall'art. 7 ter comma 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con la legge 9 aprile 2009, n. 33 la durata degli interventi in deroga di cui al punto 3 del presente accordo non può eccedere il periodo massimo di 12 mesi, con verifica obbligatoria semestrale della sussistenza dei requisiti.

11. Tutti i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo Quadro sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare, posto che il comma 10 dell'art. 19 subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.

In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center with the number '-4-' below it, and several other signatures on the right.

Il lavoratore beneficiario degli ammortizzatori sociali in deroga è obbligato a frequentare e/o partecipare i processi di politiche attive del lavoro promossi e attivati nell'ambito della Regione Siciliana.

12. I servizi e le iniziative di politiche attive del lavoro saranno realizzati d'intesa con le parti sociali anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, tenendo conto della programmazione regionale degli interventi e del loro adattamento alle situazioni di crisi. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal presente accordo sono obbligati a partecipare ad ogni iniziativa adottata al riguardo dalla Regione Siciliana.

13. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro decidono di attivare iniziative periodiche di monitoraggio e verifica sull'andamento del presente accordo.


14. La Regione Siciliana si impegna alla compartecipazione del pagamento del sostegno del reddito quale indennità di partecipazione e/o frequenza ai percorsi di politica attiva del lavoro, pari al 30% del totale delle prestazioni, secondo le regole del FSE.

15. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali mutamenti della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale e/o degli accordi che costituiscono i presupposti dell'Accordo Quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori e intervenendo per ottimizzarne la gestione.

16. La validità del presente Accordo Quadro decorre dalla data della sua sottoscrizione e si protrae fino al 31 dicembre 2010.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano sulla necessità di accompagnare le politiche messe in atto ai sensi del presente accordo con azioni di monitoraggio fisico e finanziario, anche allo scopo di prevenire e contrastare il pericolo di un uso distorto degli ammortizzatori sociali in deroga e di eventuale ricorso al lavoro irregolare e sommerso.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, representing the signatories to the agreement. The signatures are varied in style and are arranged across the width of the page.